

Codice A1813A

D.D. 9 settembre 2015, n. 2144

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 38/15, anche in sanatoria, per la realizzazione di opere di sistemazione del Rio Grandubbione, in localita' Dubbione, in Comune di Pinasca (TO). Richiedente: Comune di Pinasca.

In data 25/06/2015 prot. n° 34366 è stata registrata la domanda del Comune di Pinasca (prot. n° 3688 del 24/06/2015), P.IVA 01485660011 - C.F.85003250017, tesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, anche in sanatoria, per la realizzazione di opere di sistemazione del Rio Grandubbione, in località Dubbione, in Comune di Pinasca (TO).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del tecnico ing. Franco Picotto, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione comunale di Pinasca ha approvato il progetto esecutivo delle opere con DGC n° 43 del 27/06/2014.

In corso di istruttoria sono state richieste delucidazioni e integrazioni con nota prot. n° 37128 del 10/07/2015, alla quale il RUP del Comune e il progettista delle opere hanno dato risposta condivisa con lettera esplicativa datata 22/07/2015 (ns. prot. di ricevimento n° 39766 del 24/07/2015).

Altresì, considerata la tipologia dell'intervento, che prevede lavori in alveo, quest'Ufficio, in data 30/07/2015, prot. n° 40866, ha chiesto l'espressione di parere ai sensi dell'art. 12 della LR n° 37/2006 al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino; nel merito, il citato Servizio ha fatto conoscere le proprie valutazioni con nota prot. n° 120292 del 27/08/2015 (ns. prot. di ricevimento n° 44216 del 27/08/2015).

In particolare dal parere del citato Servizio emerge che l'opera di presa irrigua su cui si prevedono lavori di ripristino non dispone allo stato attuale di una concessione operante rilasciata per competenza dalla Città metropolitana di Torino nell'ambito dell'utilizzo della risorsa idrica; pertanto, ai fini della LR n° 37/2006, tutte le opere connesse alla derivazione non sono state oggetto di espressione (manufatto di presa, soglia in massi ciclopici e scala di risalita dell'ittiofauna).

In tal senso, poiché la valutazione ai sensi della LR n° 37/2006 è propedeutica e necessaria nell'ambito del rilascio del provvedimento di autorizzazione in linea idraulica, detti manufatti al momento non possono essere autorizzati.

Svolta l'istruttoria di rito, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il RD n° 523/1904;
- vista la DGR n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs n° 112/1998;
- e l'art. 59 della LR n° 44/2000;

- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- visto l'art. 37 della LR 16/1999 e la DGR n 38-8849 del 26.05.2008 recante indirizzi tecnici in materia di sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali;
- viste la LR n° 12/2004 e s.m.i. ed il regolamento approvato con DPGR del 06/12/2004 n° 14/R e s.m.i.;
- vista la DGR n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visti l'art. 12 della LR 37/2006 e le DGR n° 72-13725 del 29.03.2010 e DGR n° 75-2074 del 17/05/2011; visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora prot. n° 120292 del 27/08/2015 della Città metropolitana di Torino (ns. prot. di ricevimento n° 44216 del 27/08/2015);
- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, ai sensi del RD n° 523/1904, anche in sanatoria, il Comune di Pinasca (TO), P.IVA 01485660011 - C.F.85003250017, a mantenere in sanatoria e ad eseguire le opere in progetto nella posizione e secondo le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici allegati all'istanza, che si restituiscono vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di quest'Ufficio, **rimanendo in ogni modo esclusi dal presente provvedimento il manufatto di presa, la soglia in massi ciclopici e la scala di risalita dell'ittiofauna, i quali non devono essere realizzati anche se riportati sulle tavole di progetto;**
2. dovrà essere recepito il parere prot. n° 120292 del 27/08/2015 della Città metropolitana di Torino relativamente alle scogliere in massi (difesa longitudinale), oggetto effettivo dell'autorizzazione idraulica;
3. dovrà essere proseguito il risvolto lato monte dell'opera di sopralzo in sinistra del rio, posta a monte del ponte di Annibale e qui autorizzata in sanatoria, per escludere qualsiasi forma di invasione dell'orografica sinistra ad opera di occasionali acque in fuoriuscita dal corso d'acqua;
4. le opere spondali dovranno risultare pienamente stabili nei riguardi delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, nonché dovranno possedere piano d'appoggio della fondazione ad almeno m 1,00 al di sotto della quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
5. l'andamento planimetrico delle difese spondali dovrà rispettare il più possibile il filo attuale delle ripe, senza alcuna riduzione della sezione idraulica attuale, e il paramento esterno delle scogliere dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
6. rispetto alla sponda naturale, le scogliere in argomento dovranno essere adeguatamente immerse a monte, e risvoltate a valle;
7. i massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava di prestito, dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, e avere volume comunque non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 kN; inoltre

dovrà essere verificata analiticamente l' idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilizzati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

8. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall' alveo;

9. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l' utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

10. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall' esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d' arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

11. è a carico del soggetto autorizzato l' onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni derivanti da piene del corso d' acqua. Il lavoro dovrà quindi essere praticato con le dovute cautele e sorveglianze del caso, pertanto il soggetto autorizzato dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici e adottare all' occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

12. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l' eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

13. l' autorizzazione s' intende rilasciata con l' esclusione di ogni responsabilità dell' Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variare del regime idraulico del corso d' acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d' alveo) in quanto resta l' obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d' imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell' alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d' acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico;

16. l' autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà

l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

17. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

18. prima dell'inizio dei lavori il Comune di Pinasca dovrà verificare il possesso di ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

19. ai sensi dell'art. 7 del R.D. n° 1486/1914 e L.R. n° 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, si dovrà fare riferimento al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Adriano Bellone